

### 1. Principi generali

- 1.1. Tutte le clausole delle presenti condizioni generali di acquisto che fanno riferimento alla forma scritta, come ad esempio "per iscritto", "in forma scritta" o simili, devono essere lette in modo tale da poter essere rispettate anche tramite una firma elettronica utilizzando una soluzione software per le firme elettroniche.

I nostri ordini sono soltanto vincolanti se vengono effettuati tramite il Siemens Ordering Tool in forma di testo (forma di trasmissione che consente la prova per testo). In caso di eccezioni definite, gli ordini possono essere effettuati per iscritto. Gli accordi verbali e telefonici concordati caso per caso per iscritto. Le condizioni del fornitore sono per noi valide solo se e nella misura in cui le abbiamo espressamente e per iscritto accettate.

- 1.2. Le presenti condizioni disciplinano tutte le forniture di beni e di servizi (di seguito, le "prestazioni") del fornitore, salvo diverse disposizioni concordate caso per caso per iscritto. Le condizioni del fornitore sono per noi valide solo se e nella misura in cui le abbiamo espressamente e per iscritto accettate.
- 1.3. Se gli scambi con il fornitore avvengono prevalentemente per via telematica (EDI-electronic data interchange), le condizioni applicabili devono in precedenza essere concordate per iscritto, specificando le controparti coinvolte e le operazioni alle quali le condizioni si riferiscono.
- 1.4. Ai fini dell'interpretazione delle seguenti condizioni, il termine "terzi" indica anche le società affiliate, le società partecipate e le società appartenenti al gruppo del fornitore.

### 2. Diritti d'uso, diritti sui risultati della ricerca, open source software

- 2.1. Il fornitore concede a Siemens il diritto perpetuo non esclusivo e trasferibile in tutto il mondo per l'uso del software standard incluso nella prestazione (compresi tutti i risultati generati dall'impiego dell'intelligenza artificiale). Il fornitore garantisce a Siemens di essere il detentore dei diritti d'uso e di vendita e ci esonera da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi a seguito della violazione di tali diritti. I diritti d'uso concessi includono anche l'utilizzo delle prestazioni, inclusi tutti i risultati derivanti da esse, ai fini dell'addestramento dell'intelligenza artificiale.
- 2.2. Se all'esecuzione della prestazione sono associate attività di progettazione e di sviluppo, in caso di ordine di progettazione e di sviluppo la proprietà intellettuale e il diritto d'uso esclusivo spettano illimitatamente a Siemens. In mancanza di nostra esplicita autorizzazione scritta, le progettazioni e gli sviluppi non possono essere parzialmente o integralmente messi a disposizione di terzi, né essere utilizzati dal fornitore a beneficio proprio o per altri fini.
- 2.3. Il fornitore informerà Siemens - al più tardi al momento della conferma dell'ordine - se i prodotti e i servizi oggetto della fornitura contengono componenti open source. Nell'ambito della presente disposizione contrattuale, per "componenti open source" si intende qualsiasi software, hardware o altre informazioni fornite a titolo gratuito dal rispettivo licenziante a qualsiasi utente sulla base di una licenza con il diritto di modificare e/o distribuire (ad es. ad es. licenza GPL, LGPL o MIT). Qualora i prodotti e i servizi forniti dal fornitore contengano componenti open source, il fornitore si impegna a rispettare tutti i termini di licenza open source applicabili e a concedere a Siemens tutti i diritti inclusi nella licenza stessa ed a fornire tutte le informazioni necessarie a Siemens allo scopo di rispettare i termini di licenza applicabili. In particolare, il fornitore si impegna a consegnare a Siemens, immediatamente dopo la conferma dell'ordine, quanto segue:
  - a. Un elenco di tutti i componenti open source utilizzati, indicando la relativa licenza, la relativa versione e includendo una copia del testo completo di tale licenza nonché il riferimento al copyright e/o alla paternità. Tale elenco deve avere una struttura comprensibile e contenere un indice.
  - b. Il codice sorgente completo del relativo software open source, compresi gli script e le informazioni riguardanti l'ambiente di generazione, nella misura in cui le condizioni open source applicabili lo richiedano.
- 2.4. Il fornitore dovrà informare per iscritto Siemens, al più tardi al momento della conferma d'ordine, se le licenze open source utilizzate dal fornitore potrebbero essere soggette ad un effetto Copyleft che potrebbe influire sui prodotti da Siemens. Nel contesto della presente disposizione contrattuale, "Effetto Copyleft" significa che le disposizioni della licenza open source richiedono che alcuni dei prodotti del fornitore, così come qualsiasi prodotto derivato da tali prodotti, possano essere ridistribuiti solo in conformità ai termini previsti dalla licenza open source, ad esempio a condizione che il codice sorgente del prodotto o del nuovo prodotto venga divulgato.

Nel caso in cui le licenze open source utilizzate dal fornitore siano soggette a un "Effetto Copyleft" come sopra definito, Siemens ha il

diritto di annullare l'ordine entro due settimane dal ricevimento di tale informazione.

### 3. Messa a disposizione di documentazione e materiale di supporto

- 3.1. La documentazione da noi messa a disposizione (disegni, norme di fabbricazione, procedure di controllo, capitolati ecc.) e altro materiale aziendale e di supporto (campioni, modelli, ecc.) restano di nostra esclusiva proprietà e devono essere come tale contrassegnati.
- 3.2. In mancanza di nostra espressa autorizzazione scritta, la summenzionata documentazione non può essere duplicata né resa accessibile a terzi. Dovrà inoltre essere utilizzata esclusivamente per l'esecuzione del nostro ordine e non per altri fini. Su richiesta, la suddetta documentazione e altro materiale di supporto dovranno essere restituiti a Siemens intatti, in qualsiasi momento e al più tardi al completamento della prestazione oppure, qualora espressamente concordato, conservati dal fornitore fino alla revoca.
- 3.3. Il fornitore è responsabile di eventuali danni alla nostra proprietà. S'impegna a custodire e a utilizzare la documentazione e i materiali di supporto in maniera appropriata e, d'intesa con Siemens, ad assicurarli adeguatamente contro i rischi.

### 4. Prezzi e condizioni di pagamento

- 4.1. I prezzi convenuti sono prezzi fissi. Le variazioni di prezzo e relative riserve sono ammissibili solo se esplicitamente approvate da Siemens per iscritto.
- 4.2. L'emissione della fattura deve avvenire immediatamente alla spedizione. Per ogni consegna il fornitore deve emettere una fattura distinta recante l'indicazione dell'IVA e il riferimento del nostro ordine. Le fatture che non contengono questi dati saranno respinte. Le spedizioni in contrassegno non sono accettate.
- 4.3. Il pagamento avviene all'arrivo della merce a destinazione e non è subordinato alla verifica della conformità della prestazione. Il pagamento integrale o parziale della prestazione non equivale pertanto alla conferma della conformità della prestazione in termini di quantità, di prezzo e di qualità. I nostri diritti legittimi restano garantiti nella massima misura consentita dalla legge anche dopo il pagamento della prestazione.
- 4.4. Salvo diverse disposizioni, Siemens procederà al pagamento entro 90 giorni dalla data della fattura.
- 4.5. La cessione del credito sussistente nei nostri confronti o la compensazione con un debito non sono ammesse.

### 5. Consegne e prestazioni del fornitore

- 5.1. Le quantità indicate nel nostro ordine devono essere tassativamente rispettate. In caso di forniture in eccesso, Siemens si riserva il diritto di mettere la merce eccedente a disposizione del fornitore a fronte di un rimborso integrale delle spese sostenute e, in caso di quantità insufficienti, di insistere sull'adempimento della quantità ordinata.
- 5.2. Le forniture dei fornitori e subfornitori sono sottoposte alla nostra procedura di garanzia di qualità conformemente alla ISO9001 / EN29001. La qualità dei prodotti consegnati dai fornitori e subfornitori sarà valutata in base alle suddette norme.
- 5.3. Se la consegna contiene dei beni che – in conformità con la normativa internazionale – sono classificati quali pericolosi, il fornitore deve informare Siemens di ciò secondo la modalità convenuta tra il fornitore e Siemens, ma in ogni caso non più tardi della data di conferma dell'ordine.

### 6. Imballaggio e spedizione

- 6.1. Se non stipulato diversamente, i costi dell'imballaggio adeguato alle richieste sono inclusi nel prezzo concordato. Se i costi di trasporto sono a nostro carico, la disponibilità alla spedizione deve essere comunicata immediatamente con i dettagli indicati nella cifra 6.2. L'imballaggio deve essere adatto alle specifiche forniture e al tipo di trasporto previsto. La preferenza va data ai materiali d'imballaggio rispettosi dell'ambiente. Le perdite e i danni derivanti alla merce da imballaggi difettosi sono a carico del fornitore. Su richiesta di Siemens, il fornitore è tenuto a utilizzare un Siemens Routing Order Tool disponibile per la notifica. Il fornitore è tenuto a spedire le consegne al costo più basso possibile, a meno che non sia stata prescritta una modalità di trasporto specifica o la stipula del contratto di trasporto da parte nostra. I costi aggiuntivi dovuti al non rispetto delle istruzioni di spedizione o al non utilizzo del Siemens Routing Order Tool sono a carico del fornitore. Se viene concordata la DAP/DDP (luogo di destinazione) in conformità agli Incoterms® 2020, possiamo determinare anche la modalità di trasporto. I costi aggiuntivi per eventuali trasporti accelerati necessari per rispettare una data di fornitura sono a carico del fornitore.
- 6.2. Ogni prestazione completa o parziale deve essere accompagnata da una distinta recante il riferimento del nostro ordine, il codice dell'articolo, la descrizione della merce, il peso lordo e netto e/o il

numero esatto di pezzi. La distinta deve inoltre specificare se la consegna è parziale.

6.3. Nei vari documenti riferiti all'ordine deve figurare sempre almeno il nostro numero d'ordine.

6.4. Quando le parti concordano che il fornitore commissionerà il trasporto di consegne contenenti merci pericolose per conto di Siemens, il fornitore è tenuto a fornire al trasportatore nominato da Siemens i dati relativi alle merci pericolose richiesti dalla legge al momento dell'ordine di trasporto. In tali casi, il fornitore sarà anche responsabile dell'imballaggio, dell'etichettatura, della marcatura, ecc. conformi alla legge per il modo o i modi di trasporto utilizzati.

6.5. Se Siemens informa il fornitore che, a seguito di una consegna, è previsto un trasporto successivo con un altro modo di trasporto, il fornitore deve tenere conto anche delle norme sulle merci pericolose necessarie per il trasporto successivo.

## 7. Termini, scadenze, ritardi

7.1. I termini e le scadenze da noi stabiliti (anche per le prestazioni parziali) sono vincolanti. Sono considerati rispettati quando la prestazione è eseguita o la fornitura arriva a destinazione in conformità agli Incoterms® 2020, prima della loro scadenza.

7.2. In caso di mancato rispetto dei termini o delle scadenze convenute (anche per prestazioni parziali) Siemens, senza concedere proroghe, ha la facoltà di rinunciare all'esecuzione della prestazione e a recedere dal contratto, con riserva del diritto al risarcimento del danno.

7.3. Se la prestazione avviene prima della data convenuta, Siemens si riserva il diritto di saldare la relativa fattura solo alla scadenza del termine precedentemente convenuto per l'esecuzione della prestazione.

## 8. Luogo di esecuzione, trasferimento dei rischi e benefici

8.1. In caso di forniture con installazione o montaggio e in caso di prestazioni di servizi, il beneficio e il rischio si trasferiscono al momento del collaudo, in caso di forniture senza installazione o montaggio al momento del collaudo da parte nostra nel luogo di destinazione/consegna indicato, in conformità agli Incoterms® 2020. Se non diversamente concordato, gli Incoterms® 2020 DDP (luogo di destinazione convenuto) si applicano se

- la sede legale del fornitore e il luogo di destinazione si trovano nello stesso paese o se
- la sede legale del fornitore e il luogo di destinazione si trovano entrambi nell'Unione Europea.

Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, si applicheranno gli Incoterms® 2020 DAP (luogo di destinazione), se non diversamente concordato.

8.2. Il luogo di esecuzione per la prestazione è il luogo di destinazione, per il pagamento è il domicilio del committente.

## 9. Verifica, garanzia, responsabilità per vizi occulti

9.1. Il fornitore deve verificare la quantità e la qualità della prestazione prima della spedizione.

9.2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di prestazioni conformi al contratto, esenti da vizi materiali e giuridici, in condizioni ineccepibili, fabbricate con materie prime di ottima qualità e adatte all'utilizzo previsto.

9.3. L'obbligo di verifica e di notificazione tempestiva dei vizi conformemente all'Art. 201 CO è esplicitamente escluso. Con l'accettazione del nostro ordine, il fornitore s'impegna a considerare le notificazioni dei difetti come pervenute in tempo utile anche se non avvengono entro i termini.

9.4. Sono fatti salvi i diritti di richiedere la risoluzione della vendita, la riduzione di prezzo, la riparazione risp. la sostituzione e il risarcimento dei danni (Art. 205, risp. 368 CO). Siemens si riserva inoltre il diritto di sospendere il pagamento del tutto o in parte finché (i) (se Siemens ha richiesto la sostituzione) il fornitore avrà adempiuto l'obbligo di sostituzione con merce priva di vizi o (ii) la situazione in tema di risoluzione della vendita, riduzione di prezzo e risarcimento del danno sarà chiarita in maniera vincolante.

9.5. Non sono ammesse riduzioni dei periodi di garanzia previsti dalla legge. Il periodo di garanzia dura in ogni caso almeno due anni dalla consegna risp. accettazione, se è stata convenuta un'accettazione formale distinta (se successiva).

## 10. Responsabilità dei prodotti

Siemens provvederà a comunicare tempestivamente al fornitore qualsiasi difetto riscontrato nei prodotti qualora tale difetto abbia causato o possa causare incidenti con conseguenze letali, lesioni personali o danni, e concorderà con il fornitore le dovute misure al riguardo. In caso di litigio con la parte lesa, il fornitore presterà assistenza a Siemens e la terrà indenne da legittime rivendicazioni

nonché dalle spese derivanti da una campagna di richiamo riconducibile a difetti del prodotto fornito.

## 11. Responsabilità

Il fornitore terrà Siemens completamente indenne da qualsiasi danno derivante dalla prestazione e la esonera da qualsiasi diritto o pretesa di terzi, indipendentemente dal fondamento giuridico in base al quale il risarcimento o i diritti sono fatti valere, ad esempio garanzia, ritardo, responsabilità per danno da prodotti, violazione dei diritti connessa al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale.

## 12. Segretezza

Il fornitore s'impegna a non rendere accessibili e a non divulgare a terzi le informazioni da noi ottenute nonché l'esistenza del rapporto con Siemens. Nel caso in cui Siemens avesse accettato di subappaltare opere a terzi, questi dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi di segretezza per iscritto.

## 13. Rivelazione del rapporto tra imprese, di dati e di informazioni

Il fornitore riconosce che tutti i dati e le informazioni necessari nell'ambito della relazione fra le imprese o a essa riconducibili, in particolare il materiale e i documenti contrattuali nonché tutte le informazioni e i dati necessari per l'adempimento degli obblighi contrattuali, devono essere protetti - anche al di fuori della Svizzera - dal fornitore e dai suoi dipendenti. Tali dati e informazioni, in particolare se necessari per lo svolgimento della prestazione, per l'espletamento degli adempimenti legali o per esigenze di verifica e/o di supervisione di Siemens - riferiti sia a Siemens SA che ad altre società del gruppo - devono essere comunicati e resi disponibili per l'esecuzione delle pertinenti lavorazioni. Quanto precede deve comunque avvenire nel rispetto delle leggi in tema di protezione dei dati applicabili.

## 14. Codice di condotta dei fornitori, sicurezza della catena di fornitura, danni da antitrust

14.1. Il fornitore ha il dovere di rispettare le leggi dell'ordinamento giuridico pertinente. In particolare, non parteciperà attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, a nessuna forma di corruzione, violazione dei diritti fondamentali o lavoro minorile. Si assumerà inoltre la responsabilità per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro e rispetterà le norme salariali minime applicabili. In conformità con le leggi applicabili sulla protezione dell'ambiente, il fornitore adotterà inoltre misure adeguate per evitare l'uso dei cosiddetti minerali di conflitto e per creare trasparenza sull'origine delle relative materie prime. Il fornitore è tenuto a ridurre le emissioni di gas climalteranti (in particolare di CO<sub>2</sub>) e a proteggere le risorse naturali come il suolo, l'acqua e l'aria. Il fornitore è tenuto a istituire un meccanismo di reclamo per poter segnalare eventuali violazioni del presente Codice di Condotta e si impegna a promuovere ed esigere il rispetto del presente Codice di Condotta da parte dei propri fornitori al massimo delle possibilità.

14.2. Il fornitore si impegna a sostenere i nostri sforzi per garantire la sicurezza nella catena di fornitura, in particolare a raggiungere e mantenere lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) ai sensi del WCO SAFE Framework of Standards, al meglio delle sue possibilità. Su nostra richiesta, il fornitore dovrà immediatamente firmare e inviarcì una dichiarazione di sicurezza scritta da noi fornita che, a seconda della sede legale del fornitore, soddisfi i requisiti della Commissione europea in conformità con le attuali linee guida AEO o i requisiti di un'iniziativa analoga per la sicurezza della catena di fornitura in conformità con il quadro normativo dell'OMD SAFE (ad es. C-TPAT), a meno che il fornitore stesso non abbia lo status di AEO o uno status analogo sulla base del quadro normativo dell'OMD SAFE e lo provi presentando una corrispondente autorizzazione o un corrispondente certificato.

14.3. Se il fornitore viola colpevolmente gli obblighi della clausola 14, avremo il diritto di recedere dal contratto o di risolvere il contratto, senza pregiudizio di ulteriori rivendicazioni. Se è possibile rimediare alla violazione degli obblighi, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo la scadenza infruttuosa di un periodo di tempo ragionevole per rimediare alla violazione degli obblighi.

14.4. Se il fornitore viola la legge antitrust applicabile in relazione alle consegne o ai servizi a noi forniti, formando un cartello o un atto anticoncorrenziale analogo, il fornitore ci dovrà pagare un risarcimento danni pari al 15 % (quindici per cento) del compenso totale per le consegne e i servizi in questione nel periodo in questione.

14.5. Indipendentemente dalla clausola 14.4, entrambe le parti sono libere di dimostrare che il danno effettivo da noi subito è superiore o inferiore. Ulteriori rivendicazioni e diritti contrattuali o legali da parte nostra rimarranno inalterati.

## 15. Conformità dei prodotti, protezione dell'ambiente legato ai prodotti con dichiarazione delle sostanze, merci pericolose, sicurezza sul lavoro

- 15.1. Se le forniture e le prestazioni comprendono prodotti, inclusi il loro imballaggio e il software, che sono soggetti a requisiti di legge o di altro tipo per quanto riguarda l'immissione sul mercato e l'ulteriore commercializzazione nello Spazio Economico Europeo o a corrispondenti disposizioni in altri paesi di utilizzo da noi notificati, il fornitore garantisce che i prodotti soddisfano tali requisiti al momento del trasferimento del rischio e che tutte le obbligazioni legali rilevanti del fornitore, in qualità di attore (economico), siano adempiute. Lo stesso vale per i requisiti e le obbligazioni corrispondenti in altri Paesi, che sono stati comunicati al fornitore dall'acquirente entro il momento della conclusione del contratto. Su richiesta, il fornitore dovrà mettere immediatamente a disposizione dell'acquirente tutti i documenti e le informazioni necessarie per dimostrare o mantenere la conformità dei prodotti ai rispettivi requisiti, o che sono richiesti per registrazioni di prodotto, richieste o audit.
- 15.2. Il fornitore deve mettere a disposizione le informazioni aggiornate conformemente alla "Lista delle sostanze soggette a dichiarazione" pubblicata nella banca dati online [BOMcheck](#). Se applicabile, il fornitore deve confermare che i prodotti forniti non contengono nessuna delle sostanze elencate. La dichiarazione viene preferibilmente effettuata tramite BOMcheck. Egli deve indicare se le sostanze contenute nei prodotti forniti
- 15.2.1. al momento della consegna sono elencate nella versione aggiornata della "Lista delle sostanze soggette a dichiarazione" di [BOMcheck](#) o in un'altra lista comunicata tempestivamente dal committente e
- 15.2.2. sono soggette a restrizioni normative relative alle sostanze e/o ad obblighi di informazione applicabili: (i) alla sede legale del fornitore, (ii) alla sede legale del committente oppure (iii) al luogo di destinazione indicato dal committente.
- Queste informazioni devono essere fornite il prima possibile, tuttavia al più tardi al momento della consegna del prodotto.
- 15.3. Se la fornitura contiene merci che devono essere classificate come merci pericolose ai sensi delle normative internazionali, il fornitore deve informarci di ciò in una forma concordata tra il fornitore e noi al più tardi con la conferma d'ordine. I requisiti per le merci pericolose rimangono inalterati.
- 15.4. Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni di legge e contrattuali in materia di prevenzione degli incidenti e di salute e sicurezza. Deve garantire che sia escluso qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del personale impiegato da lui e dai suoi subappaltatori diretti e indiretti per la fornitura dei servizi.

## 16. Protezione dei dati relativi alla persona

Il fornitore e SIEMENS rispettano le leggi applicabili in materia di protezione dei dati relativi alla persona per quanto riguarda i loro obblighi previsti dal presente contratto. Nella misura in cui il fornitore agisce in qualità di responsabile del trattamento di Siemens per quanto riguarda i dati personali forniti da Siemens, le disposizioni del contratto di trattamento dei dati (DPA) disponibile [all'allegato](#) sulla protezione dei dati, comprese le misure tecniche e organizzative lì descritte e gli allegati specifici dell'ordine da integrare per il singolo caso, si applicheranno con priorità come parte del contratto.

## 17. Cybersecurity

- 17.1. Il fornitore adotterà le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la riservatezza, l'autenticità, l'integrità e la fruibilità delle Operazioni del fornitore, nonché di prodotti e servizi. Tali misure devono essere coerenti con le buone pratiche del settore e devono includere un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni coerente con standard quali ISO/IEC 27001 o IEC 62443 (nella misura applicabile).
- 17.2. "Operazioni del fornitore" indica tutti i beni, processi e sistemi (inclusi i sistemi informativi), dati (inclusi i dati da Siemens), personale e siti, utilizzati o elaborati dal fornitore di volta in volta nell'esecuzione del presente contratto.
- 17.3. Se i prodotti o servizi dovessero contenere software, firmware, chipset o circuiti integrati:
- 17.3.1. Il fornitore osserverà metodi di sviluppo sicuri e affidabili, conformi allo stato dell'arte, inclusi standard di codifica sicura (come gli standard OWASP, il NIST Secure Software Development Framework SP800-218 o simili), verifiche di equivalenza, revisioni del codice nonché analisi delle minacce e dei rischi.
- 17.3.2. Il fornitore garantirà che i Prodotti digitali siano progettati, sviluppati e fabbricati in modo da assicurare un livello adeguato di cybersicurezza basato sui rischi, inclusa la minimizzazione degli impatti negativi sulla disponibilità di altri prodotti,

dispositivi connessi o servizi. Inoltre, il fornitore garantirà che i Prodotti digitali siano forniti con una configurazione sicura predefinita (inclusi il trasferimento sicuro dei dati e la possibilità di ripristinare lo stato originale con l'eliminazione sicura e permanente di tutti i dati e delle impostazioni).

- 17.3.3. Il fornitore garantirà che i Prodotti digitali forniscano informazioni rilevanti per la sicurezza registrando e monitorando le attività interne pertinenti, incluso l'accesso a o la modifica di dati, servizi o funzionalità, con la possibilità di disattivare tale funzione.
- 17.3.4. Il fornitore implementerà e manterrà, durante l'intero ciclo di vita di un Prodotto digitale (inclusi, ma non limitati a, pianificazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione), standard, processi e metodi adeguati per prevenire, identificare, valutare e correggere eventuali vulnerabilità, codice dannoso ed eventi rilevanti per la sicurezza nel Prodotto digitale. Tali misure devono essere conformi agli standard comunemente adottati nel settore, come ISO/IEC 27001 o IEC 62443 (nella misura in cui siano applicabili).
- 17.3.5. Il fornitore continuerà a offrirci, durante l'intera durata d'uso prevista dei Prodotti digitali, supporto e servizi per la riparazione, gli aggiornamenti, gli upgrade e altre attività di manutenzione dei Prodotti digitali, inclusa la fornitura di patch per correggere vulnerabilità e altri rischi legati alla cybersicurezza.
- 17.3.6. Il fornitore ci metterà a disposizione una distinta base software (SBOM) in un formato comune e leggibile da macchina (ad es. CycloneDX versione  $\geq 1.4$  o equivalente) al seguente indirizzo: [sbom.cys@siemens.com](mailto:sbom.cys@siemens.com), nonché una distinta base dei componenti, affinché entrambe identifichino i Prodotti digitali contenuti, inclusi tutti i Prodotti digitali di terzi. I Prodotti digitali devono contenere, al momento della consegna, tutti gli aggiornamenti di sicurezza necessari.
- 17.3.7. Siamo autorizzati, ma non obbligati, a testare in qualsiasi momento le forniture – direttamente o tramite terzi – alla ricerca di codice dannoso e vulnerabilità, e il fornitore ci fornirà un supporto adeguato a tal fine.
- 17.3.8. Il fornitore ci metterà immediatamente a disposizione, su nostra richiesta, tutti i documenti e le informazioni necessari a dimostrare la conformità dei Prodotti digitali, in quanto componenti dei nostri prodotti, ai requisiti di legge applicabili.
- 17.3.9. Per motivi di integrità, il fornitore garantirà che tutti i componenti software forniti a noi siano firmati digitalmente. Qualora il fornitore non fornisca una versione firmata digitalmente e non rimedi a tale mancanza entro un termine ragionevole da noi fissato, siamo autorizzati a firmare digitalmente tali componenti autonomamente e indipendentemente dal fornitore. Eventuali nostri diritti di garanzia rimangono invariati da questa disposizione.
- 17.4. Il fornitore ci metterà a disposizione un contatto per tutte le questioni relative alla cybersicurezza (raggiungibile durante l'orario di lavoro).
- 17.5. Il fornitore informerà immediatamente Siemens, nonché i seguenti punti di contatto per la cybersecurity di Siemens, in un formato strutturato e leggibile elettronicamente, in merito a tutte le minacce informatiche rilevanti, agli incidenti di sicurezza verificatisi o sospettati, nonché alle vulnerabilità di sicurezza individuate e/o attivamente sfruttate nelle operazioni del fornitore o nei suoi servizi e prodotti, qualora e nella misura in cui Siemens ne sia effettivamente o probabilmente sostanzialmente interessata:
- per minacce informatiche e incidenti rilevanti per la sicurezza: [cert@siemens.com](mailto:cert@siemens.com)
  - per le vulnerabilità di sicurezza: [svm.ct@siemens.com](mailto:svm.ct@siemens.com)
- La notifica deve contenere tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per valutare gli impatti e per consentirci di adempiere ai nostri obblighi di legge.
- La notifica deve essere effettuata prima di qualsiasi comunicazione pubblica delle vulnerabilità risolte, concedendoci un tempo adeguato per implementare gli aggiornamenti di sicurezza o le misure correttive.
- 17.6. Il fornitore adotterà le misure appropriate affinché i suoi subappaltatori e fornitori siano vincolati, entro un periodo di tempo ragionevole, a obblighi che corrispondano a quelli previsti nella presente clausola.
- 17.7. Su nostra richiesta, il fornitore confermerà la propria conformità alle disposizioni della presente clausola mediante prove scritte, inclusi rapporti di verifica generalmente riconosciuti (ad esempio SSAE-18 SOC2 Type II).

## 18. Disposizioni in materia di dati per il controllo delle esportazioni e di commercio estero

18.1. Per tutti i prodotti contrattuali da consegnare, il fornitore deve soddisfare i requisiti applicabili della legislazione nazionale e internazionale in materia di esportazione, importazione, dogana e commercio estero ("legge sul commercio estero") e ottenere le necessarie licenze di esportazione.

In particolare, il fornitore dichiara e garantisce che nessuno dei suoi prodotti contrattuali da consegnare secondo le presenti condizioni generali di acquisto contiene prodotti e/o servizi vietati dalle leggi sul commercio estero applicabili a Siemens (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti del Consiglio ("UE") 833/2014, 692/2014, 2022/263 o 765/2006, come pure gli U.S. Export Administration Regulations (15 C.F.R. Sections 730 - 774) e i regolamenti sulle importazioni applicati dalla U.S. Customs and Border Protection.

18.2. Il fornitore ci fornirà il prima possibile, e comunque non oltre due settimane prima della data di consegna, tutte le informazioni e i dati in forma di testo che Siemens necessita per rispettare la legge sul commercio estero in caso di esportazione e importazione e, in caso di rivendita, in caso di riesportazione, in particolare per ogni singolo prodotto contrattuale:

- a. il numero di classificazione di controllo delle esportazioni secondo la "U.S. Commerce Control List" (ECCN), se il prodotto è soggetto alle "U.S. Export Administration Regulations";
- b. tutti i numeri di lista di esportazione applicabili;
- c. il codice delle merci secondo l'attuale classificazione delle merci delle statistiche del commercio estero e il codice HS ("Harmonised System");
- d. il paese di origine (origine non preferenziale) e, se richiesto da Siemens, i documenti che provano l'origine non preferenziale; e
- e. il paese di origine preferenziale e, se richiesto da Siemens, documenti conformi ai requisiti della legge preferenziale applicabile per dimostrare l'origine preferenziale (ad esempio, dichiarazioni del fornitore).

18.3. In caso di modifiche dell'origine o delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi o della legge applicabile in materia di commercio estero, il fornitore deve aggiornare i dati relativi al controllo delle esportazioni e al commercio estero il più presto possibile, ma non più tardi di 2 settimane prima della data di consegna, e comunicarli a Siemens in forma di testo. Il fornitore si assume tutte le spese e i danni subiti da Siemens a causa dell'assenza o dell'inesattezza dei dati sul controllo delle esportazioni e sul commercio estero.

## 19. Clausola di salvaguardia

L'adempimento del contratto da parte di Siemens è subordinato all'assenza di ostacoli derivanti da disposizioni nazionali o internazionali del diritto che disciplina il commercio estero, da divieti di esportazione (embargo) e/ o da altre sanzioni.

## 20. Diritto applicabile

Al presente rapporto contrattuale si applica il diritto materiale svizzero. La convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di merci (Convenzione di Vienna) del 11.4.1980 non è applicabile al presente rapporto contrattuale.

## 21. Il foro competente

Il foro competente per il fornitore e per Siemens è Zurigo. Siemens si riserva tuttavia il diritto di perseguire in giudizio il fornitore anche presso la sua sede.